



*COMUNE DI COLLEPASSO
PROVINCIA DI LECCE*

***NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2020-2022***

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Il nuovo sistema contabile armonizzato, disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011, entrato in vigore a pieno regime dal 1° gennaio 2016, ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale, di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011. Dal 2016, per tutti gli enti, al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, la quale costituisce una relazione esplicativa contenente i seguenti elementi:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
3. gli interventi programmati per spese di investimento;
4. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che la legge di bilancio 2019 (*Legge 30 dicembre 2018, n.145*) per l'anno 2019 ha eliminato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali previsto dalla precedente normativa che escludeva da tale limitazione solo la TARI.

1.1. Le entrate

Le previsioni relative al triennio 2019-2021 sono state formulate prendendo come riferimento il trend storico degli esercizi precedenti e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la quantificazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (Nuova IMU)

Principali norme di riferimento: *Art. 13 del decreto legge n. 201/2011. Artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 23/2011, art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 e da ultimo la legge di bilancio 2020 .*

Gettito accertato nel penultimo esercizio precedente: 741.331,71

Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento: **720.000,00**

Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	722.000,00	722.000,00	722.000,00

Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione

Si specificano gli effetti sul gettito delle disposizioni in materia di Nuova IMU contenute nella legge di bilancio 2020 che prevede l'unificazione IMU-TASI consistente in una semplificazione a favore dei contribuenti senza alcun aumento della pressione fiscale. Restano validi gli effetti della legge n. 208/2015 con particolare riguardo per:

i terreni agricoli che dal 2016 tornano ed essere esenti;

la riduzione del 50% per i comodati gratuiti tra genitori-figli;

la riduzione del 75% per gli immobili concessi in affitto a canone concordato;

la rideterminazione della rendita catastale sugli imbullonati.

Tali aspetti rilevano dal punto di vista del gettito e della quota di autofinanziamento del FSC 2018.

Effetti connessi alla modifica delle aliquote

Le aliquote deliberate per il 2015 con provvedimento C.C. n.3 del 28.05.2015, confermate per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 nonché per la nuova IMU 2020 sono le seguenti:

- ALIQUOTA 0,40%

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

- ALIQUOTA 0,99 %

- immobili del gruppo catastale "D", con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (0,76% allo Stato e 0,23% al Comune)
- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n. 616/1977;
- altre tipologie di immobili, comprese le aree fabbricabili.

-ALIQUOTA 0,76%

- sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;
- terreni agricoli.

- fabbricati" D " relativi a frantoi oleari, industriali e cooperative industriali per la parte relativa alla commercializzazione dei prodotti.

Detrazione abitazione principale € 200,00

Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge

Le agevolazioni sono quelle previste per legge dello Stato.

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento: *Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013*

Aliquota: **0,00% Accorpata nella Nuova IMU dalla legge di bilancio 2020**

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento: *Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013*

Gettito accertato nel penultimo esercizio precedente: 971.950,00

Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento: 1.083.138,00

Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	1.071.754,00	1.091.754,00	1.091.754,00

Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione: *Nessuno*

Effetti connessi alla modifica delle tariffe: *Le tariffe sono state confermate in misura pari a quella del 2019 fatto salvo il conguaglio in 3 anni successivi ad avvenuta approvazione del PEF e relative nuove tariffe entro dicembre 2020*

Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previste dalla legge

Natura delle agevolazioni: *Le agevolazioni rivenienti dalle tabelle allegate al piano finanziario e dal Regolamento TARI.*

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento: *Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*

L'addizionale comunale all'IRPEF si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest'ultima. E' facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.

Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente: 305.770,92

Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento: 306.000,00

Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	310.000,00	310.000,00	310.000,00

Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione: *Nessuno*

Effetti connessi alla modifica delle aliquote: *Per l'anno 2020 sono confermate le stesse aliquote in vigore nel 2017 e precedenti (0,07%)*

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Principali norme di riferimento: *Capo II del D.Lgs. n. 507/1993*

Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente: **13.988,24**

Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento: 15.000,00

Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	5.000,00	13.000,00	13.000,00

Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione: Nessuno

Effetti connessi alla modifica delle tariffe: Per l'anno 2020 sono confermate le stesse aliquote in vigore nell'anno 2019

Molte delle previsioni delle entrate sono rimodulate tenendo conto prudenzialmente della contrazione dovuta a chiusura di esercizi e attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Fondo di solidarietà comunale

La legge 228 del 2012 ha innovato, nel contesto delle riforme introdotte con il federalismo fiscale, il sistema dei trasferimenti erariali destinati ai comuni. E' stato così introdotto il Fondo di Solidarietà Comunale in sostituzione del preesistente fondo sperimentale di riequilibrio.

Il FSC si compone sostanzialmente di due parti:

- a) la quota alimentata dalla parte di gettito IMU comunale destinata al bilancio dello Stato;
- b) la quota costituita con riferimento alla "spesa storica" e al confronto tra fabbisogni standard e capacità fiscale.

La quantificazione del fondo complessivo 2020 è stata resa nota ufficialmente dal Ministero dell'Interno, le cui risultanze sono inserite nello schema di bilancio.

Nel corso dell'anno il FSC sarà costantemente monitorato ed eventualmente allineato ad eventuali nuove quantificazioni e/o detrazioni ufficialmente comunicate.

Sono state inserite in bilancio, inoltre, le risorse straordinarie dello Stato, della Protezione civile e della Regione Puglia per fronteggiare le esigenze alimentari e di natura diversa causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto.

Proventi per rilascio concessioni edilizie

Negli anni 2020, 2021 e 2022 sono stati utilizzati per spese correnti, per ciascun anno, € 40.870,00, sfruttando l'opportunità offerta dall'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge di bilancio 2017") di destinare i proventi edilizi alla manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

1.2. Le spese

Relativamente alle **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari servizi dell'ente, riviste alla luce delle risorse disponibili, e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi programmati.

In particolare le somme relative a quote interessi e quote capitale dei mutui sono aggiornate all'operazione di rinegoziazione dei mutui con la CDP nel 2020

Per la spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni con particolare riguardo agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In applicazione del punto 3.3 e dell'esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi.

Il calcolo del Fcde deve essere effettuato considerando la media delle riscossioni con riferimento al quinquennio precedente, tenendo in considerazione gli esercizi chiusi al momento della predisposizione del bilancio di previsione.

La percentuale determinata in base alle regole del principio contabile si applica a tutte e tre le annualità considerate dal bilancio di previsione. Determinate le percentuali di non riscosso sulle singole tipologie di entrata si quantifica l'importo minimo da accantonare nel Fcde. Il fondo, comunque, deve essere monitorato nel corso dell'esercizio in base all'andamento delle entrate, almeno una volta in sede di verifica degli equilibri di bilancio. La normativa, tuttavia, prevede un inserimento graduale del Fondo crediti dubbia esigibilità all'interno del bilancio di previsione, riconoscendo la possibilità di non accantonare integralmente nel fondo l'intero importo determinato con la media quinquennale, ma una percentuale dello stesso, che è stata così modificata dalla legge di bilancio 2020: il 1° anno (2020) una quota pari al 95%; il secondo (2021) una quota pari al 100% e il terzo anno (2022) una quota pari al 100%.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Tit/Tip/Cat	DESCRIZIONE
1 - 01 - 01	Recupero ICI - IMU
1 - 01 - 01	Accertamento Tari
1 - 01 - 01	Tari
3 - 01 - 02	Proventi da raccolta rifiuti
3 - 02 - 02	Proventi codice della strada

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto il metodo della media semplice (dei rapporti annui):

Si riporta l'importo accantonato a Fondo crediti di dubbia esigibilità per le annualità 2020,2021 e 2022:

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2020-2021-2022		
2020	2021	2022
219.089,03	237.134,23	237.134,23

Nel bilancio 2020 è presente un fondo di passività potenziali nella missione 20 pari ad euro 75.015,19.

Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio, da innalzarsi allo 0,45 per cento nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di fondi vincolati e tesoreria).

Il Fondo di riserva di cassa dell'importo di euro 81.173,99, pari allo 0,46% delle spese finali di cassa previste in bilancio per i titoli 1° - 2° - 3°, rispetta la percentuale minima dello 0,2%, prevista dall'art. 166, comma2-*quater*, del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE da esercizio 2019

Il prospetto allegato al bilancio di previsione 2020 riviene dal rendiconto 2019, approvato con deliberazione di CC n. 4 /2020

Al bilancio di previsione dell'esercizio 2020 *non* risulta applicato l'avanzo di amministrazione.

3.interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e conle risorse disponibili

Ad oggi si prevede di ultimare tutte le opere previste in bilancio e già finanziate a tutto l'esercizio 2019. Per gli ulteriori finanziamenti previsti nel 2020, nel programma delle OO.PP. sarà predisposto il cronoprogramma con riferimento a quello della Regione.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati

6. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata:

Non ricorre la fattispecie.

7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Il Comune di Collepasso non ha enti propri di natura strumentale alle proprie attività istituzionali. Il Comune di Collepasso partecipa alle ATO per il sistema dei rifiuti urbani, al Consorzio di Ambito territoriale sociale di Casarano e al GAL.

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Al 1° gennaio 2020 il Comune non possiede partecipazioni dirette in alcuna società di capitali controllata.

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Il Comune di Collepasso ha rispettato per l'anno 2019 gli equilibri di bilancio come previsto dalla normativa corrente